

N. R.G. 3210/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3210/2010 promossa da:

I
(C.F. 01470990464), con il patrocinio dell'av. I

ATTRICE

contro

SPA, con il patrocinio dell'av. Alberto Fabbri.

CONVENUTA

Oggetto: domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito oggettivo.

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

L'Impresa I ha convenuto in giudizio Spa (in seguito: CR) chiedendo che sia dichiarata la nullità parziale delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente e di apertura di credito *inter partes* n. 5281/00 (da tempo estinto) relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e alla commissione di massimo scoperto (CMS) e la condanna della Banca al pagamento delle somme indebitamente percepite per tali causali, per un ammontare indicato, in tesi, in euro 24.647,00 e, in ipotesi, in euro 19.380,00 e, a sostegno della domanda, ha dedotto che, per giurisprudenza costante, le stesse clausole sono affette da nullità.



Costituendosi CR ha eccepito la prescrizione dei diritti *ex adverso* vantati ed ha contestato la domanda adducendo la legittimità sia dell'anatocismo, integrante un uso normativo, che della CMS, che non può essere considerata come un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi, ma rappresenta la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista.

La causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti ed a mezzo di una CTU contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2014.

Osserva il Tribunale che la domanda è fondata.

Il contratto di conto corrente n. 5281/00 ed il relativo contratto di apertura di credito hanno avuto esecuzione dal 1°.07.1992 al 1°.03.2005.

E' priva di pregio l'eccezione di prescrizione sollevata da Banca – che, in comparsa di risposta, chiede al Tribunale di: “respingere perché in parte prescritte... le domande” dell'attrice (v. pag. 5 della comparsa di risposta).

Posto che sarebbe stato onere dell'eccepiente quanto meno allegare la natura solutoria delle rimesse in conto effettuate dal correntista, nella specie merita di essere richiamato l'indirizzo della SC che sancisce il termine prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito (in caso di dedotta nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici), decorrente dalla data di estinzione del conto (Cass., Sez. Un., sent. n. 24418 del 02.12.2010.).

In ossequio all'orientamento consolidato dei giudici di merito (richiamato dall'attrice) ed al costante indirizzo di questo Tribunale, si ritiene di dovere depurare il saldo conto (pari a zero) degli interessi anatocistici applicati dalla Banca, anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.02.2000, vale a dire fino al 30.06.2000, utilizzando invece il criterio della capitalizzazione annuale dei medesimi interessi.

Lo stesso saldo va poi depurato della CMS, per l'intera durata del contratto bancario, in ragione dell'assenza di una specifica pattuizione scritta del medesimo onere.

L'importo indebitamente ricevuto dalla Banca è pari a euro 23.054,00, secondo il condivisibile calcolo effettuato dal CTU – che, poi, in assenza di domanda sul punto, ha anche calcolato le spese non dovute di chiusura del conto (v. pag. 12 della CTU depositata il 20.05.2011).

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda (4.03.2010) al saldo.



Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, seguono la soccombenza; per la stessa ragione le spese di CTU, liquidate in corso di causa in euro 3.400,00, oltre accessori (v. il decreto di liquidazione del 20.05.2011), vengono poste a carico della convenuta.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda: condanna la convenuta a pagare all'attrice euro 23.054,00, oltre agli interessi legali dal 4.03.2010 al saldo e a pagarle le spese processuali che liquida in euro 400,00 a titolo di spese, euro 4.835,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge; pone le spese di CTU a carico della convenuta.

Firenze, 10 giugno 2014

Il Giudice
dott. Riccardo Guida

